

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1081-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994,
n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione
degli esami di riparazione e di seconda sessione ed
attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione	»	5
- della 5ª Commissione	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 607 rappresenta la reiterazione del precedente provvedimento d'urgenza (decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, decaduto per mancata conversione entro il termine costituzionale), che è stato approfonditamente esaminato nel corso di numerose sedute dalla Commissione istruzione del Senato fra il 14 settembre e il 13 ottobre scorso. La Commissione stessa, a conclusione del dibattito, aveva trasmesso all'Assemblea il 18 ottobre varie proposte emendative ed una relazione (atto Senato n. 797-A) alla quale si fa rinvio per le considerazioni di merito svolte in quella sede. Il decreto-legge attualmente in esame recepisce pressochè interamente le modifiche approvate dalla Commissione, confermando il principio, sul quale si era registrato il più ampio consenso, di limitare all'anno scolastico 1994-95 il proprio ambito di applicazione e rinviando quindi ad una organica legge di settore la disciplina a regime degli interventi conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione. L'organica disciplina in questione è già stata elaborata dalla Commissione stessa unificando una proposta di legge governativa ed altre di origine parlamentare, nel corso di un *iter* parallelo a quello del primo decreto-legge decaduto, ed è stata sottoposta all'esame dell'Assemblea congiuntamente ad esso (atto Senato n. 33-624-691-849-A); al riguardo, è stata raggiunta una specifica intesa fra i Gruppi sulla necessaria contestualità dell'esame parlamentare dei due testi.

Al fine di rafforzare tale principio, la Commissione propone ora all'Assemblea un emendamento al nuovo decreto-legge (1.1), che limiti all'anno scolastico 1994-95 l'efficacia dell'abolizione degli esami di riparazione: d'altra parte, tale emendamen-

to è coerente con l'articolo 2 del decreto stesso, che limita la potestà del Ministro a disciplinare con ordinanza le attività didattiche integrative a tale anno scolastico, mentre la disciplina definitiva di tali attività è rinviata alla ricordata legge organica. Appare pertanto più logico circoscrivere l'efficacia del provvedimento d'urgenza al solo anno scolastico 1994-95 e rimettere alla legge organica il compito di regolare compiutamente la materia. Da ciò conseguirà peraltro l'esigenza di integrare il testo di quest'ultima con una specifica norma che sancisca la definitiva abolizione degli esami di riparazione. A tal fine il relatore ha infatti già presentato all'Assemblea un emendamento all'atto Senato n. 33-624-691-849-A.

La Commissione propone altresì all'Assemblea altri tre emendamenti, dei quali due (1.2 e 1.3) volti a migliorare la stesura tecnica del testo, disponendo l'abrogazione esplicita di altrettante disposizioni del testo unico sulla scuola incompatibili con la nuova disciplina, e un terzo (3.1) volto a recepire una condizione posta nel parere della Commissione bilancio. Quest'ultima aveva altresì ritenuto necessario che l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione per la disciplina dei corsi integrativi dovesse essere emanata di intesa con il Ministro del tesoro. Il relatore peraltro - confortato da tutta la Commissione - ha ritenuto di non dover proporre tale modifica al testo del Governo, che si ritiene pertanto di lasciare inalterato per questa parte.

In conclusione, ricordando l'esigenza di conferire tempestivamente certezza al mondo della scuola su una materia così delicata quale l'abolizione degli esami di riparazione e la conseguente disciplina delle attività didattiche integrative, il relatore auspica

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una sollecita conversione del decreto-legge n. 607, con le modificazioni proposte dalla Commissione, nonchè la contestuale approvazione del testo unificato predisposto dalla

Commissione per i disegni di legge nn. 33, 624, 691, 849.

BISCARDI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

2 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PODESTÀ)

3 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificato all'articolo 3 che l'onere è da considerarsi a regime. Circa l'articolo 2, poi, occorre specificare che l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sia emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995» con le altre: «Per l'anno scolastico 1994-1995».

1.1

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) il comma 6 dell'articolo 74».

1.2

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-ter) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193».

1.3

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «dall'anno finanziario 1995», inserire le altre: «e a regime».

3.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523.

Decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994.

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

- a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

- a) il comma 4 dell'articolo 193;
- b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
- c) il comma 2 dell'articolo 196.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi)

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Articolo 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - PAGLIARINI -
DINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI